



COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 26/11/2003

modificato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 20/06/2005

modificato con delibera del Consiglio comunale n. 29 dd. 27.07.2017

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1. Il presente regolamento, ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285 del 10.9.1990 e con le disposizioni della legge regionale n. 12 del 21 ottobre 2011 così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 9 giugno 2017, le norme che attengono ai servizi cimiteriali ed alla gestione del locale cimitero.
2. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alle sepolture, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga competenza, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
3. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
4. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Indicativamente, e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a. l'Ufficio Servizi Demografici provvede agli atti concessori e all'assegnazione delle aree e dei loculi, agli adempimenti in materia di Polizia Mortuaria;
 - b. l'Ufficio Tecnico comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di sepolture private, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri.
5. Conformemente all'art. 50 del D.P.R. 285/1990, nel cimitero devono essere ricevuti:
 - i. i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - ii. i cadaveri di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - iii. i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune di Capriva del Friuli;

- iv. i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- v. i resti mortali delle persone sopra elencate;
- vi. eventuali casi particolari verranno di volta in volta giudicati dalla giunta comunale.

Art. 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 – Costo dei servizi

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - f) l'inumazione in campo comune;
 - g) l'ossario comune;
 - h) il cinerario comune.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera F) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe individuate dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

- a) Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:
- b) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (tenuto dal custode dei permessi di seppellimento) copia del presente Regolamento comunale; copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285); l'orario di apertura e chiusura del cimitero; copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie; copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno; copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca; ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO SECONDO

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 5 - Deposito di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

3. TITOLO TERZO

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 - Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso Comune;
 - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, di cui all'art. 16, lett. b) del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 per mezzo di ditta specializzata, individuata nei modi previsti dalla legge;
 3. Il trasporto funebre di cui all'art. 6, 1° comma, lettera b) D.P.R. 285/1990 comprende:
 - a) il trasporto della salma dal luogo di decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre;
 - b) il trasporto delle salme o del feretro dal luogo del decesso, ovunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura (sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali), e viene effettuato con idoneo carro funebre e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri di ultima categoria, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
 4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

Art. 7 - Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
4. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi.
5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il medico necroscopico può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 8 - Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario. In questo caso il trasporto può essere eseguito anche con vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento del feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 9 - Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 10 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di feretri in transito, può essere consentita la sosta degli stessi, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a dodici ore.
3. In tali casi il feretro viene depositato nella camera mortuaria.
4. In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

5. In via eccezionale può essere consentito, con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale autorizzato estraneo al Comune.

Art. 11 - Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze. In tali casi trova applicazione l'art. 10, 4° e 5° comma.

TITOLO QUARTO

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 12 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i dieci anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a trenta anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 13 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83 , 1° comma del D.P.R. 10.09.90, n. 285 solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le esumazioni straordinarie possono essere autorizzate dal Sindaco, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. Le esumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 14 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od esumazioni si rinvenissero oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od esumazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 15 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa che sono tenuti a preavvisare quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni se intendono ritirarli.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di trenta giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'intorno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO QUINTO

CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 16 - Cremazione di salma

1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai sensi dell'art. 3 della Legge 130 del 30 marzo 2001 e dell'art.41 della Legge Regionale n.12/2011, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

La volontà del defunto deve risultare da:

a) disposizione testamentaria o dichiarazione resa dal defunto al Comune di residenza;

b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;

c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2) A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione dovrà essere corredata dal certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificato non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

3) L'autorizzazione alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto, alla tumulazione o inumazione in ambito regionale.

4) In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5) Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri

Art. 17 - Registro per l'annotazione delle manifestazioni di volontà

1. Ai sensi dell'art. 42, c. 6, della L.R. n. 12/2011, è istituito il registro comunale per la cremazione, l'affidamento o la dispersione delle ceneri, che sarà tenuto dal competente ufficio comunale su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo la dichiarazione resa al comune di residenza potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto.-

Art. 18 Cremazione di resti mortali e di ossa

A richiesta degli aventi titolo, con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale risulti che il defunto in vita, non aveva mai espresso volontà contraria alla cremazione, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui cimitero sono custoditi i resti mortali, rilascia l'autorizzazione alla cremazione di ossa e di resti mortali inconsunti rinvenuti dopo le operazioni di esumazione o di estumulazione ordinaria .

Per la cremazione dei resti mortali inconsunti o ossa non è necessaria la certificazione medica che attesti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 19 Urne cinerarie

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
- 2) A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà del defunto, previo pagamento delle tariffe stabilite, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere collocate:

in apposita nicchia, loculo, sepoltura privata a tumulazione o inumazione previo inserimento in apposito pozzetto, o affidati ai familiari.
- 5) E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.
- 6) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, ferme restando le autorizzazioni previste dalla legge, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 20 Affidamento delle ceneri ai familiari

1) L'affidamento di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di decesso, sulla base dell'espressa volontà del defunto che deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

a) disposizione testamentaria o dichiarazione autografa ;

b) dichiarazione resa al comune di residenza o di fronte a pubblici ufficiali;

c) iscrizione ad associazioni riconosciute: per l'affidamento delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate ed il soggetto affidatario. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

In mancanza di tali disposizioni testamentarie, la volontà del defunto di affidamento delle ceneri deve essere manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è sufficiente che si esprima la maggioranza di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nell'ipotesi di concorrenza di soli due parenti dello stesso grado, la volontà sarà espressa da entrambi.

Nel caso in cui, la volontà relativa all'affidamento delle ceneri sia stata espressa al Comune di residenza, e l'istanza per l'autorizzazione sia rivolta al Comune di residenza e non al comune di decesso, qualora gli stessi non coincidano, nulla osta affinché il provvedimento possa essere rilasciato dal comune di residenza, fatte salve le necessarie comunicazioni tra le amministrazioni coinvolte.

2) La volontà del defunto dovrà essere espressa anche in merito all'individuazione dell'affidatario che può essere anche una persona diversa dai familiari. Non è possibile l'affidamento congiunto a più soggetti, tranne nel caso che il de cuius abbia disposto il collocamento dell'urna dopo la morte dell'affidatario. Il nuovo affidatario dovrà comunque richiedere nuova autorizzazione al comune.

In caso di rinuncia dell'affidatario, l'urna verrà consegnata e conservata presso il cimitero comunale, ovvero presso un cimitero scelto dall'affidatario, il quale si assumerà anche gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

3) In caso di decesso dell'affidatario, l'art. 44, comma 5 della Legge n.12/2011 dispone che chiunque rinverga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

4) In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario è tenuto a dare comunicazione, entro 30 giorni, al comune di ultima residenza del defunto ed al comune di nuova destinazione dell'urna.

5) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata a seguito della presentazione di un'istanza, in bollo, da parte del soggetto affidatario, nella quale sarà indicata la sua qualità di avente diritto.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione da cui si evinca la volontà del defunto o la dichiarazione dei soggetti individuati nel comma 1. L'istanza dovrà contenere inoltre:

- i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario nonché del defunto ivi comprese le indicazioni circa il luogo di decesso e di cremazione;
- i dati relativi al luogo di conservazione dell'urna;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso all'accettazione degli

eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- la dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza, entro il termine massimo di 30 giorni.

A seguito della presentazione dell'istanza, verrà rilasciata da parte del Comune, l'autorizzazione all'affido personale delle ceneri, in base alla quale si provvederà, mediante sottoscrizione di apposito verbale, alla consegna dell'urna sigillata.

Art. 21 Dispersione delle ceneri e luoghi di dispersione

1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, in conformità a quanto previsto dall'art.411, comma 2 del codice penale come modificato dall'art.2 della Legge 130/2001;

2) La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino alla data del decesso.

3) La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni vi provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi:

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

In mancanza dei soggetti di cui al comma 3, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune in apposita area destinata all'interno del cimitero comunale.

4) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto;

- in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;

- in natura;
- in aree private.

La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a 200 metri da stabilimenti balneari.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per svuotamento delle ceneri nel cinerario comune.

E' vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

5) La dispersione può avvenire anche in un comune diverso da quello di decesso previo assenso/nulla osta da parte dell'amministrazione comunale interessata.

6) La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere, in quanto compatibili, le medesime indicazioni previste per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, nonché i dati anagrafici del soggetto che provvede alla dispersione, il luogo di dispersione e l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

7) A seguito della presentazione dell'istanza, verrà rilasciata da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, in base alla quale il gestore del crematorio provvederà alla consegna dell'urna sigillata. L'incaricato alla dispersione dovrà provvedere alla dispersione stessa entro 60 gg ed a dispersione avvenuta, dovrà produrre all'ufficio cimiteriale, una dichiarazione sostitutiva con la quale l'incaricato alla dispersione attesterà oltre che l'avvenuta dispersione, anche l'ora, il giorno ed il luogo in cui essa è avvenuta.

Deposito provvisorio

E' consentito il deposito gratuito dell'urna cineraria presso il cimitero, per un massimo di 60 giorni.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei famigliari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 22 Senso comunitario della morte

1) Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata presso il cimitero apposita targa individuale o collettiva che riporta i dati anagrafici del defunto. Il luogo per l'apposizione della targa verrà individuato dall'Amministrazione comunale. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

2) Sono consentite forme rituali di commemorazione nei luoghi di dispersione delle ceneri ma non l'installazione di oggetti o manufatti.

TITOLO SESTO

CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE

Art. 23 - Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal presente regolamento, ivi compresa la tenuta dei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

Art. 24 - Piano regolatore cimiteriale

1. Nel cimitero sono individuati spazi da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune;
 - b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private o per la costruzione di sepolture private a tumulazione;
 - c. tumulazioni individuali (loculi);
 - d. ossario/cinerario.
2. I comparti esistenti nel cimitero comunale di Capriva del Friuli corrispondono per numero e lettere a quelli di cui all'allegata planimetria facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Nel settore 1 (parte meno recente) i fondi hanno dimensioni diverse e pertanto i manufatti potranno avere misure diverse, conformemente alle dimensioni dei fondi concessi, alle tipologie tradizionali locali e al loro inserimento nel contesto esistente.
4. Fatta salva la situazione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, nel settore 2 del cimitero i fondi hanno dimensioni pari a m 2.20 x 2.00, nonché 3.00 x 3.00 sulla fila NN. Si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 5., ad eccezione delle distanze tra le sepolture, che saranno mantenute sugli allineamenti già esistenti.
5. Con riferimento alla planimetria di cui sopra, nel settore 3, sono ammesse:
 - a) inumazioni comuni singole (in terra) - superficie dell'area m. 2.20 x 1.00 - distanza dalle altre sepolture m. 0.50;

b) inumazioni private singole (in terra) mediante concessione area cimiteriale - superficie dell'area m. 2.20 x 1.00 - distanza dalle altre sepolture m. 0.50;

c) inumazioni private doppie per famiglia (in terra) e tumulazioni private in loculi o nicchie (vasche) interrati mediante concessione di area cimiteriale - superficie dell'area m. 2.20 x 2.00 - distanza dalle altre sepolture m. 0.50;

d) inumazioni private per famiglia (in terra) e tumulazioni private in loculi o nicchie (vasche) interrati mediante concessione area cimiteriale - superficie dell'area m. 3.00 x 3.00 - distanza dalle altre sepolture m. 0.50.

6. In tutti i settori del cimitero non sono ammesse costruzioni private di cappelle, di loculi o nicchie fuori terra.

7. Caratteristiche delle sepolture:

a. Le sepolture singole private di cui al comma 5., lettera b) (singole in terra) possono essere dotate di copritomba, sorretto da cordoli perimetrali con altezza totale massima, fuori del piano campagna, di cm. 30 nonché di una lapide verticale di testata portante un epitaffio o una iscrizione dell'altezza massima, dal piano campagna, di cm. 150. La superficie perimetrale marmorea - o altro materiale - deve avere le misure di m. 2.20 x 1.00 e il copritomba, in caso di inumazioni, deve essere dotato di una apertura per l'immissione delle acque piovane, pari a un terzo della sua superficie.

b. Le sepolture di cui al comma 5., lettera c) possono essere dotate di copritomba, sorretto da cordoli con altezza massima, dal piano campagna, di cm. 30 nonché di una lapide verticale di testata portante un epitaffio o una iscrizione dell'altezza massima, dal piano campagna, di cm. 150; la superficie perimetrale marmorea - o altro materiale - deve avere le misure di m. 2.00 x 2.20 e il copritomba, in caso di inumazioni, deve essere dotato di una apertura per l'immissione delle acque piovane, pari a un terzo della sua superficie.

c. Le sepolture di cui al comma 5., lettera d) possono essere dotate di copritomba, sorretto da cordoli con altezza massima, dal piano campagna, di cm. 80 nonché di una lapide verticale di testata portante un epitaffio o una iscrizione dell'altezza massima, dal piano campagna, di cm. 180; la superficie perimetrale marmorea - o altro materiale - deve avere le misure di m. 3.00 x 3.00 e il copritomba, in caso di inumazioni, deve essere dotato di una apertura per l'immissione delle acque piovane, pari a un terzo della sua superficie.

Art. 25 – Tombe di famiglia (tumulazioni in loculi o nicchie interrati)

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, con le caratteristiche indicate nell'art. 76 del DPR 285/90, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale. Detto progetto deve essere sottoposto al parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
2. La costruzione è subordinata all'autorizzazione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario competente.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

TITOLO SETTIMO

SEPOLTURE

Art. 26 - Sepulture comuni

1. Le sepolture per inumazione comuni sono della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Le sepolture singole comuni di cui al comma 5., lettera a), dell'art. 17, saranno ornate solamente con una croce riportante i dati del defunto.

Art. 27 - Sepulture private

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di sepolture singole o doppie in campi per fosse ad inumazione, effettuate in aree in concessione della durata di 30 anni;
 - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni effettuate in aree in concessione della durata di 30 anni;
 - c) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione, con le modalità meglio descritte nell'art. 35 del presente regolamento;
 - d) nell'uso di sepolture singole o doppie della durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - e) nell'uso temporaneo di ossari nei termini indicati nella delibera di fissazione delle tariffe servizi e concessioni cimiteriali. Hanno diritto al collocamento in ossario anche i concessionari che hanno richiesto la cremazione con le modalità stabilite dall'articolo 17.
2. Le concessioni per le inumazioni e tumulazioni di cui all'art. 13, punto 3), lettera d) dovranno avere una durata di 99 anni.
3. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate. Di norma le aree saranno concesse seguendo l'ordine numerico di cui alla planimetria allegata del Cimitero, partendo quindi dalla fila A, riga 1 e proseguendo in ordine progressivo, in riferimento a ciascuna tipologia di tomba.

Art. 28 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 29 - Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria in appositi loculi comuni aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/09/90, n. 285 nei seguenti casi:
 - a. qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private;
 - b. si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 120 giorni;
 - a. deposito temporaneo gratuito: 60 giorni,
 - b. deposito successivi 60 giorni: € 1,50/die, tariffa successivamente stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - c. oltre il 120° giorno dal deposito, in caso di inadempienza da parte dei richiedenti: il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione addebitando le spese a carico del richiedente.
3. Il canone di utilizzo è calcolato per giorno con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Art. 23 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 è rilasciata dal Sindaco a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate (Vista altresì la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993).
2. Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza, di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal Responsabile del Servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 30 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 31- Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 possono essere tenuti con sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 32 – Disposizioni particolari

1. In caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando questa sia d'obbligo, gli operatori del servizio cimiteriale di questo Comune non dovranno effettuare operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare quella metallica. Si dovrà invece provvedere all'uso di cassa metallica che contenga quella di legno, anziché viceversa, ogni volta che il feretro dovrà essere inumato nel cimitero di questo Comune e qualora sia d'obbligo la doppia cassa. In caso di inadempienza il feretro non verrà accettato nel cimitero.

TITOLO OTTAVO

CONCESSIONI

Art. 33– Disposizioni generali

1. Il diritto d'uso delle sepolture private indicate all'art. 20 consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
3. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può usare detta concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
6. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a scadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 34 - Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la

rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, i parenti in linea collaterale fino al 3° grado, gli affini in linea retta in 1° grado e in 2° grado¹.
4. Nelle sepolture private a tumulazione, previa richiesta, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario.
5. La convivenza deve risultare da dichiarazione resa dal concessionario, autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato D.P.R., non è necessaria l'autentica se la dichiarazione viene sottoscritta davanti al dipendente addetto o viene presentata unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore).

Art. 35 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 36 - Morte del concessionario

1. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 28 comma 3, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 28, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
3. Nel caso di famiglia estinta (per famiglia estinta voglia intendersi mancanza di parenti del concessionario entro il III° grado), decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 32.

¹ parole inserite con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20/06/2005.

Art. 37 – Scadenza e rinnovo

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata.
2. Il rinnovo è anche ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 28 comma 3 "Persone della famiglia".
3. In caso di primo rilascio di concessione nell'atto verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della sepoltura, se antecedente.
4. Il rinnovo della concessione può effettuarsi da sei prima della scadenza e la durata decorre dal giorno successivo la scadenza della concessione.
5. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza, per quanto possibile nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
6. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune, nonché con le metodologie divulgative individuate e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4 (presso il cimitero) per un periodo di 30 giorni.
7. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione.

Art. 38 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Funzionario incaricato provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di trenta giorni.
4. Copie della diffida sono affisse all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo Cimiteriale; una è depositata tra gli atti d'ufficio.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma del presente articolo in applicazione di quanto previsto nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, agli articoli 63 e 107.
6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero per cinque anni; l'originale di essa, corredato dalle ricerche esperite e dagli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
7. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 39 - Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 80 conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione, ma possono essere revocate come previsto dall'art. 92 paragrafo 2) del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. I titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato, in caso di necessità, hanno l'obbligo di utilizzare prioritariamente tali fondi. Tale impegno si estende di norma ai loro familiari entro il II° grado.
3. Nell'impossibilità di utilizzare i fondi di cui al comma precedente, non essendosi compiuta la mineralizzazione delle salme presenti, potrà essere concesso un nuovo fondo singolo per una durata massima di 20 anni senza possibilità di rinnovo.
4. In alternativa potrà essere rilasciata una nuova concessione previo impegno a rinunciare al fondo perpetuo liberandolo. Tale opzione comporterà la decadenza del diritto sul fondo perpetuo.
5. I titolari di concessioni cimiteriali perpetue possono chiedere, con le modalità di cui al presente Regolamento, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 40- Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, senza alcun diritto al rimborso per la durata residua della concessione.

Art. 41 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

Art. 42 - Vigilanza

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.
3. La conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle opere fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

TITOLO NONO

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 43 - Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
 - j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
 - k) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
 - l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
 - m) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
 - n) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
 - o) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori autorizzati da eseguirsi nel cimitero.

L'uso di tali mezzi deve essere limitato allo stretto indispensabile. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali e a quelli delle Imprese di pompe funebri.

Art. 44- Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, copritomba, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali, è subordinata ad autorizzazione scritta.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Comune, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento.

Art. 45- Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei cimiteri del Comune devono essere muniti della relativa concessione o autorizzazione conservata, in copia, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso il cimitero tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al personale comunale ad ogni ingresso nel cimitero o quando richieste.
3. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio della Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvata con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, ad eseguire lavori nei cimiteri, per le ditte inosservanti le prescrizioni.
4. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma.

5. Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco , su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone l'inibizione ad eseguire lavori nei cimiteri con le modalità di cui al 4° comma per un periodo di sei mesi.

Art. 46 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Inoltre è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) raccomandare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altre attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO DECIMO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 48 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 49 - Dirigenti

1. Ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Segretario Comunale e/o ai responsabili dei servizi l'emanazione degli atti non specificatamente attribuiti al Sindaco dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento.
2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Art. 50 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

SOMMARIO

NORME GENERALI	1
Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune	1
Art. 2 - Responsabilità	2
Art. 3 – Costo dei servizi	2
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico	3
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	3
Art. 5 - Deposito di osservazione ed obitori	3
TRASPORTI FUNEBRI	3
Art. 6 - Trasporti funebri	3
Art. 7 - Orario dei trasporti funebri	4
Art. 8 - Modalità dei trasporti	5
Art. 9 - Percorsi dei trasporti funebri	5
Art. 10 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito	5
Art. 11 - Trasporti particolari	6
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	6
Art. 12 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	6
Art. 13 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	6
Art. 14 - Oggetti da recuperare	7
Art. 15 - Disponibilità dei materiali	7
CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE	14
Art. 16 - Servizio di custodia	14
Art. 17 - Piano regolatore cimiteriale	14
Art. 18 - Tombe di famiglia (tumolazioni in loculi o nicchie interrati) Errore. Il segnalibro non è definito.	

<u>SEPOLTURE</u>	17
<u>Art. 19 - Sepolture comuni</u>	17
<u>Art. 20 - Sepolture private</u>	17
<u>Art. 21 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso</u>	18
<u>Art. 22 - Tumulazioni provvisorie</u>	18
<u>Art. 23 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</u>	19
<u>Art. 24 - Manutenzione delle sepolture private</u>	19
<u>Art. 25 - Fascicoli per le sepolture private</u>	19
<u>Art. 26 – Disposizioni particolari</u>	19
<u>CONCESSIONI</u>	20
<u>Art. 27 – Disposizioni generali</u>	20
<u>Art. 28 - Concessionari</u>	20
<u>Art. 29 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni</u>	21
<u>Art. 30 - Morte del concessionario</u>	21
<u>Art. 31 – Scadenza e rinnovo</u>	22
<u>Art. 32 - Decadenza e revoca delle sepolture private</u>	22
<u>Art. 33 - Concessioni perpetue</u>	23
<u>Art. 34 - Retrocessione di sepoltura privata</u>	23
<u>Art. 35 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale</u>	24
<u>Art. 36 - Vigilanza</u>	24
<u>ALTRE DISPOSIZIONI</u>	25
<u>Art. 37 - Divieti</u>	25
<u>Art. 38 - Ornamenti delle sepolture</u>	26
<u>Art. 39 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri</u>	26
<u>Art. 40 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</u>	27
<u>NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	28

[Art. 41 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento](#) 28

[Art. 42 - Decorrenza](#) 28

[Art. 43 - Dirigenti](#) 28

[Art. 44 - Concessioni pregresse](#) 28